

Proposta di legge concernente

“Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle l.r.25/1998, l.r. 89/1998, l.r. 9/2010, l.r. 69/2011”

Indice

Preambolo

Capo I

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/1998
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 25/1998
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 ter della l.r. 25/1998
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 ter della l.r. 25/1998
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 25/1998
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 25/1998
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 25/1998
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 25/1998
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 25/1998
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 25/1998
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 25/1998
- Art. 14 - Inserimento dell'articolo 20 nonies della l.r. 25/1998
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 25/1998
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 28 bis della l.r. 25/1998
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 25/1998
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 30 quinquies della l.r. 25/1998

Capo II

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89
(Norme in materia di inquinamento acustico.)

- Art. 20 - Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 89/1998
- Art. 21 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/1998
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 89/1998
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/1998
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 89/1998
- Art. 25 - Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 89/1998
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 89/1998
- Art. 27 - Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 89/1998
- Art. 28 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 89/1998
- Art. 29 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 89/1998
- Art. 30 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 89/1998
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 89/1998
- Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 bis della l.r. 89/1998
- Art. 33 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 89/1998

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
(Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente)

- Art. 34 - Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010 .
- Art. 35 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010
- Art. 36 - Inserimento dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2010

Art. 37 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2010
Art. 38 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2010
Art. 39 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2010
Art. 40 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/2010
Art. 41 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2010
Art. 42 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.)

Art. 43 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 69/2011
Art. 44 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 69/2011
Art. 45 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 69/2011
Art. 46 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 69/2011
Art. 47 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 69/2011
Art. 48 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 69/2011
Art. 49 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 69/2011
Art. 50 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 69/2011
Art. 51 - Modifiche all'articolo 46 della l.r. 69/2011
Art. 52 - Modifiche all'articolo 49 della l.r. 69/2011

Capo V

Disposizioni finali

Art. 53 - Disposizioni transitorie
Art. 54 - Abrogazioni
Art. 55 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto il titolo V della Costituzione ;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico.);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.).

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4) della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 -Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.) occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell'aria e di inquinamento acustico mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;
2. per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.) e dai relativi provvedimenti attuativi nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;
3. l'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti (con l'unica eccezione delle competenze provinciali di natura urbanistica relative all'individuazione, nell'ambito del PTCP, delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti) fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti, mentre rimane confermato, con una diversa composizione, quello per la bonifica dei siti inquinati, materia in cui rimangono ferme le competenze già attribuite ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);
4. in materia di inquinamento acustico sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative, svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, riguardanti, in particolare, l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani comunali di risanamento acustico nonché la vigilanza ed il controllo sugli ambiti territoriali sovra comunali;
5. poichè la l.r. 22/2015 trasferisce alla Regione le funzioni relative alle sole strade regionali, le province e la città metropolitana di Firenze rimangono gli Enti competenti, in qualità di soggetti gestori delle infrastrutture, all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di contenimento del rumore, nonché all'attuazione dei relativi interventi, previsti dalla normativa nazionale per gli assi stradali provinciali;
6. in materia di tutela della qualità dell'aria sono trasferite alla Regione le funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con particolare riferimento a quelle autorizzative, di controllo e di coordinamento della pianificazione al livello comunale;
7. l'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento, organismo già istituito presso la Giunta regionale per assicurare il raccordo e coordinamento tra Regione e province;
8. la modifica della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.) si rende necessaria al fine di eliminare ogni riferimento a competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti e risorse idriche trasferite alla Regione,

Si approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.) la parola "Province" è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 25/1998 dopo le parole "le province" sono inserite le seguenti: "e la Città metropolitana di Firenze".

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:

a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;

b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis;

c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21;

d) il controllo, con il supporto dell'ARPAT, sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria;

e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;

g) l'emaneazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all' articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;

h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal D.Lgs. n. 152/2006 ;

i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;

2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all' articolo 195, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovralli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

l) la redazione di:

1) linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 195, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 152/2006;

2) disciplinare per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.

m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3;

n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.

o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all' articolo 194, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole “di cui al comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di gestione dei rifiuti”.

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 25/1998

1. L’articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze..

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all’individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 la parola “provinciali,” è soppressa.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 è sostituito con il seguente:

“2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998

1. Alla comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 le parole “dalla provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

Art. 7

Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2 bis. I Comuni, le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dalla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” e dall’ARPAT, necessari all’esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla l.r. 87/2009 ed alla l.r. 30/2009. L’ARPAT al fine di garantire l’acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previste dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure

per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).”.

2. Al comma 2 ter dell'articolo 15 della l.r. 25/1998 le parole “ed agli ambiti territoriali ottimali” sono soppresse.

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1998 la parola “Province” è sostituita con la seguente “comuni”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 25/1998 le parole “E' competenza della Giunta regionale autorizzare” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza le”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 25/1998

1. Al comma 10 dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole “di cui all'art. 17, comma 4, del decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.)”.

2. Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 la parola “Provincia” è sostituita con la seguente: “Regione”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 25/1998 le parole “ai comuni e alla province competenti per territorio.” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni competenti per territorio e alla Regione.”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell'articolo 20 ter della l.r. 25/1998 le parole “da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria” sono sostituite dalle seguenti: “da parte della Regione”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 20 nonies della l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 20 octies della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“Art. 20 nonies
Oneri istruttori

1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 o nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte seconda, titolo III bis del medesimo d.lgs. n. 152/2006, ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione, sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall'autorizzazione regionale di cui all'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006, in misura non inferiore a 100 euro e non superiore a 5.000 euro, tenendo conto:

a) della tipologia d'istanza ai sensi del titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006;

b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006.

3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300 euro e non superiore a 800 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.

4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale."

Art. 15

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 25/1998

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito internet dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute."

Art. 16

Modifiche all'articolo 28 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 5 dell'articolo 28 bis della l.r. 25/1998 le parole "dall'attestazione della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dall'attestazione della Regione".

Art. 17

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 25/1998

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 25/1998 le parole "la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione." sono sostituite dalle seguenti: "la Regione."

Art. 18

Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 11 dell'articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

"11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla L.R. n. 14/2007."

Art. 19
Modifiche all'articolo 30 quinquies della l.r. 25/1998

1. Il comma 12 dell'articolo 30 quinquies della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla L.R. n. 14/2007".

Capo II

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89
(Norme in materia di inquinamento acustico.)

Art. 20
Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico.) le parole "Con le deliberazioni di attuazione annuali del PAER, di cui all' articolo 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "Con le deliberazioni di attuazione del PAER, di cui all' articolo 3-bis della l.r. 14/2007".

Art. 21
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/1998

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: "Compiti delle Province e della città metropolitana di Firenze".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 dopo le parole "Le Province" sono inserite le seguenti: "e la città metropolitana di Firenze".
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r.89/1998, le parole "l.r.1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)".
4. Al comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 dopo le parole "Le Province" sono inserite le seguenti: "e la città metropolitana di Firenze".

Art. 22
Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 3 bis della l.r. 89/1998 dopo le parole "delle province" sono inserite le seguenti: "della città metropolitana di Firenze".

Art. 23
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole "ed alla provincia" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole "e la provincia" sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole "ed alla provincia territorialmente competente" sono soppresse.
4. Al comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole "ed alla provincia" sono soppresse.

Art. 24

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 89/1998

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra Comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i Comuni interessati.”.

Art. 25

Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 89/1998 le parole “ed alla provincia territorialmente competente” sono soppresse.

Art. 26

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 89/1998 le parole “alla Provincia competente ed” sono soppresse.

Art. 27

Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della l.r. 89/1998 le parole “e alla provincia” sono soppresse.

Art. 28

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 89/1998 dopo le parole “piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5” sono inserite le seguenti: “e all'approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8-bis”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 89/1998

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole “alle province” sono inserite le seguenti: “e alla città metropolitana di Firenze”.

2. Al del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 le parole “e provinciali” sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“2 bis. I contributi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati alle province e alla città metropolitana di Firenze per le attività di monitoraggio finalizzate all'elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 194/2005.”.

Art. 30

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 89/1998

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 89/1998 le parole “sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall' articolo 14, comma 1, della L. 447/1995 e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla L.R. n. 30/2009 .” sono sostituite dalle seguenti: “sono esercitate dalla Regione che può avvalersi dell'ARPAT.

Art. 31

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 89/1998

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 89/1998 le parole “anche alle Province ed” sono soppresse.

Art. 32

Modifiche all'articolo 15 bis della l.r. 89/1998

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 bis della l.r. 89/1998 le parole "ed uno delle province nominati" sono sostituite dalla seguente "nominato".

Art. 33

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 89/1998 le parole "alla Provincia competente" sono sostituite dalle seguenti "alla Regione".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 89/1998 le parole "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti "La Regione".

Capo III

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
(Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente)

Art. 34

Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010 .

1. I punti 15 e 16 del considerato del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) sono abrogati.

2. Il punto 17 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

"17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l'individuazione, nell'ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II della parte V del D.Lgs. n. 152/2006 , per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del medesimo decreto;"

Art. 35

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010

1. Prima del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:

"01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia."

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole "per le quali le province adottano le autorizzazioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sono adottate le autorizzazioni generali".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010, abrogato dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:

a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006 , ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del medesimo decreto, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.) nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto.

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all'applicazione delle sanzioni stabilite dall' articolo 279 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 278 del medesimo decreto;

d) al coordinamento dei comuni per l'elaborazione ed attuazione dei PAC.”.

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 della l.r. 9/2010, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
“4 ter. La Regione si avvale dell'ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).”.

Art. 36

Inserimento dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2010

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis Oneri istruttori

1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del d.lgs 152/2006, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.”.

Art. 37

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2010

1. Alla rubrica dell'articolo 3 della l.r. 9/2010 le parole “delle province e” sono soppresse.

Art. 38

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2010

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole “e sentite le province” sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:

“6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale _____ (*legge di modifica*) non facenti parte delle rete regionale di rilevamento.”

Art. 39

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2010 le parole “le province” sono soppresse.

Art. 40

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/2010 le parole “, alle province” sono soppresse.

Art. 41

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma.”.

Art. 42

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 9/2010 le parole “e gli indirizzi per il coordinamento provinciale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f)” sono soppresse.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.)

Art. 43

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 69/2011

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.) è sostituita dalle seguente:

“f) alla determinazione:

- 1) della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 , da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale ai sensi dell' articolo 10, comma 14, del D.L. 70/2011 , sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all' articolo 13;
- 2) della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche contaminate, di cui all' articolo 155 del d.lgs. 152/2006;”

Art. 44

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 69/2011

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 69/2011 le parole “secondo quanto disposto all' articolo 5 , commi 2, 3 e 6 e all' articolo 11, comma 2, della L.R. n. 20/2006 ;” sono sostituite dalle seguenti: “dalla l.r. 20/2006;”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 69/2011 le parole “di cui al D.M. 1° agosto 1996 del Ministro dei lavori pubblici (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le determinazioni della competente autorità nazionale.”.

Art. 45

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/2011 le parole “nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all' articolo 14-bis della L.R. n. 91/1998 , ove esistente” sono sostituite dalle seguenti: “nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo _____ della legge regionale _____” (Nuova legge difesa del suolo).

Art. 46

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 69/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 69/2011 le parole "può avvalersi dei comuni e delle province" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale".

Art. 47

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 69/2011 le parole "delle province" sono soppresse.

Art. 48

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 69/2011 le parole "sentite le province" sono soppresse.

Art. 49

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 69/2011 le parole "comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia" sono sostituite dalle seguenti: "comuni compresi nella città metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia".

2. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 69/2011 le parole "le province" sono soppresse.

Art. 50

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 69/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente."

Art. 51

Modifiche all'articolo 46 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 69/2011 le parole "delle province" sono soppresse".

Art. 52

Modifiche all'articolo 49 della l.r. 69/2011

1. Al comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 69/2011 le parole "alle province" sono soppresse".

Capo V Disposizioni finali

Art. 53

Disposizioni transitorie

1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all'articolo 8 ter della l.r. 25/1998, nonché i rappresentanti delle province facenti parte del comitato regionale di coordinamento, di cui all'articolo 15 bis della l.r. 89/1998, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri.

2. Le postazioni per il rilevamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2010 sono acquisite alla proprietà delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 22/2015.

Art. 54
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.):

- a) comma 3 dell'articolo 1;
- b) articolo 8 bis;
- c) lettera b) del comma 1 dell'articolo 16;
- d) commi 7, 7 bis, 8 e 9 dell'articolo 20;
- e) articolo 25 bis.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico.):

- a) comma 2 dell'articolo 3;
- b) commi 2 e 3 dell'articolo 10;
- c) lettera d) del comma 2 dell'articolo 11;
- d) comma 2 dell'articolo 16 bis.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente):

- a) lettera f) del comma 2 e comma 4 dell'articolo 2;
- b) commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- c) articolo 4;
- d) comma 5 dell'articolo 5;
- e) comma 6 dell'articolo 12;

Art. 55
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.